



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori COMPAGNA, CHIAROMONTE, DEL PENNINO e  
RAMPONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2012**

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, in materia  
di revisione della Costituzione mediante l'elezione di un'Assemblea  
costituente

ONOREVOLI SENATORI. - Uno degli aspetti più rilevanti che si pongono all'attenzione di quanti si preoccupano di salvaguardare garanzie e valori dell'ordinamento repubblicano si riferisce al procedimento per la revisione costituzionale.

Il costituente volle, con appropriate norme, assicurare non soltanto la integrità dell'impianto costituzionale rispetto all'intervento del legislatore ordinario, predisponendo il cosiddetto procedimento aggravato per la revisione della Costituzione, ma volle anche escludere che la regola della maggioranza fosse da sola bastevole ad introdurre modifiche, impedendo, almeno tendenzialmente, che la cosiddetta maggioranza di indirizzo, ossia di governo, potesse disporre delle norme costituzionali. Alla luce di queste considerazioni si comprende il senso della norma contenuta nell'articolo 138 della Costituzione, la quale prevede la verifica del *referendum* popolare, qualora la revisione stessa non abbia riscosso la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Il significato di questa norma sta nel fatto che, poiché solitamente la maggioranza di sostegno del governo non raggiunge tale elevato *quorum*, essa non può agire nel procedimento di revisione costituzionale senza tener conto delle opinioni della opposizione e, qualora ciò avvenisse, all'opposizione stessa è consentito di ricorrere all'appello popolare per verificare il consenso dei cittadini rispetto alle modifiche costituzionali approvate dalla sola maggioranza di indirizzo.

Tale significato, che si collega ad un profondo valore democratico dell'ordinamento repubblicano, si svuota del suo contenuto sostanziale qualora non il principio proporzionale regga la composizione politica delle Camere, ma quello maggioritario, poiché, in

questo secondo caso, ben può avvenire che la maggioranza di indirizzo, formata secondo la regola maggioritaria nella stessa composizione delle Camere, disponga del *quorum* dei due terzi e quindi possa modificare la Costituzione senza l'onere di sopportare il giudizio degli elettori.

In queste condizioni sembra pertanto opportuno espandere l'ipotesi del *referendum* sulla legge costituzionale oltre il presupposto attualmente previsto di una loro approvazione, in seconda lettura, con *quorum* inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, e quindi renderlo possibile quale che sia il *quorum* raggiunto. Di qui la necessità di abrogare il terzo comma dell'articolo 138, come ebbero già a proporre il 14 maggio del 1993 gli onorevoli Labriola ed altri (atto Camera n. 2665), all'indomani del *referendum* abrogativo sulla legge elettorale del Senato.

Resta, ovviamente, aperto, allora come oggi, il grande tema di come considerare, nell'ambito della gerarchia delle fonti, le leggi di revisione approvate *ex* articolo 138 della Costituzione. La Carta medesima, amava rilevare in punto di dottrina il costituzionalismo liberale di Carlo Esposito, funge essa stessa da argine alle leggi di revisione, la cui estensione riformatrice non può ritenersi illimitata. Secondo, invece, una impostazione storicamente più legata alla Rivoluzione francese e meno riferibile alle esperienze della rivoluzione conservatrice inglese del secolo precedente, il potere di cambiamento della Costituzione in senso totale, identificabile con il potere cosiddetto «costituente», deriverebbe da un potere inalienabile del popolo sulla Carta costituzionale.

Il popolo sarebbe quindi titolare di un potere «giuridicamente incontenibile» tale da

divenire «garanzia contro ogni abuso dell'autorità» e per mezzo del quale «può essere oltrepassata o spezzata ogni barriera giuridicamente segnata dalla Costituzione in un momento anteriore.» Ed era in relazione a questa natura peculiare del potere costituente e, quindi, per fissare i modi di esercitarlo, che la proposta di legge costituzionale del 27 luglio 1995, atto Camera n. 2979 degli onorevoli Bossi, Fontan, Dosi e Maroni venne concepita. Essa si collegava alla idea secondo la quale la Costituzione deve essere sintesi dell'unità politica del popolo ed espressione dell'esercizio del potere sovrano.

In una prospettiva di riforma che trascenda la mera revisione, quindi, al fine di dare sistemazione giuridica alle discontinuità tra gli ordinamenti, fatto che implica necessariamente il richiamo al potere costituente, la le-

gittimazione al cambiamento può derivare solo da un'Assemblea che sia effettivamente rappresentativa del popolo sovrano. Ed era in tal senso che l'originaria formulazione dell'articolo 138 poteva ritenersi motivata nell'ambito del cosiddetto ordine del giorno Giolitti, cioè legata al proporzionale.

Non sembra dunque procrastinabile, nel momento attuale, una scelta che definisca a priori all'interno del dettato costituzionale la legittimazione al cambiamento. Il fine è: sia di garantire il rispetto delle istituzioni in cui la nostra democrazia si esprime ed è organicamente strutturata, come stava a cuore al liberale Esposito, sia di far derivare scelte fondamentali per l'ordinamento costituzionale direttamente dalla volontà del popolo sovrano democraticamente espressa in una Costituente.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### Art.1

1. Il terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La revisione della Costituzione può inoltre avvenire mediante l'elezione di un'Assemblea costituente con sistema proporzionale e su base regionale. La deliberazione di istituire l'Assemblea costituente è assunta con legge costituzionale».